

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1980

Presidenza del Vice Presidente SANTALCO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo all'attribuzione dei contributi di sorveglianza governativa, dovuti dai concessionari di pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106 »
(379)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 112, 114
BONAZZI (PCI) 114
FERRARI, sottosegretario di Stato per il tesoro 114

NEPI (DC), relatore alla Commissione . 112, 114

« Estensione alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 »
(414), d'iniziativa del senatore Beorchia

« Estensione dei benefici della legge 18 marzo 1968, n. 263, alle "Portatrici della Carnia" e dei benefici della legge 4 novembre 1979, n. 563, ai combattenti della guerra 1914-1918 incorporati nell'Esercito austro-ungarico » (479), d'iniziativa dei senatori Gherbez Gabriella ed altri

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE Pag. 104, 105, 107 e *passim*
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione 104, 108, 110 e *passim*
BONAZZI (PCI) 109
FERRARI, sottosegretario di Stato per il tesoro 107, 111
GHERBEZ Gabriella (PCI) 105, 110, 111
LEPRE (PSI) 106, 109

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Estensione alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 ».

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Estensione alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 » (414), d'iniziativa del senatore Beorchia

« Estensione dei benefici della legge 18 marzo 1968, n. 263, alle "Portatrici della Carnia" e dei benefici della legge 4 novembre 1979, n. 563, ai combattenti della guerra 1914-1918 incorporati nell'Esercito austro-ungarico » (479), d'iniziativa dei senatori Gherbez Gabriella ed altri

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni in un testo unificato) (1)

6^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Estensione alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 », d'iniziativa del senatore Beorchia, e « Estensione dei benefici della legge 18 marzo 1968, n. 263, alle "Portatrici della Carnia" e dei benefici della legge 4 novembre 1979, n. 563, ai combattenti della guerra 1914-1918 incorporati nell'Esercito austro-ungarico », d'iniziativa dei senatori Gherbez Gabriella, Lepre, Bacicchi e Signori.

Data l'identità della materia, se non si fanno osservazioni, i due disegni di legge saranno discussi congiuntamente.

Prego il senatore Beorchia di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

B E O R C H I A , *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, entrambi i disegni di legge al nostro esame si propongono di definitivamente estendere alle « portatrici » della Carnia i benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, istitutiva dell'Ordine di Vittorio Veneto e della relativa onorificenza da concedere ai combattenti della guerra 1914-1918 e delle guerre precedenti. Agli insigniti spettava anche un assegno vitalizio, a condizione che non godessero di un reddito superiore al minimo imponibile. Va subito precisato che, con la legge 4 novembre 1979, n. 563, questa condizione è stata abrogata e l'assegno vitalizio è stato elevato dalle originarie lire 60.000 annue a 120.000 per il 1979 ed a 150.000 per il 1980.

In occasione dell'approvazione di quest'ultimo atteso e doveroso provvedimento l'odierno relatore ebbe a sollevare con apposito ordine del giorno — accolto come raccomandazione dal Governo — il problema delle portatrici della Carnia e zone limitrofe. La questione era ed è in sè abbastanza singolare e cercherò di sintetizzarla. Il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto aveva, in passato, e coerentemente allo spirito della legge n. 263 del 1968, equiparato le portatrici ai combattenti ed aveva concesso quindi, a quelle che l'avevano tempestivamente richiesta, l'onorificenza e il relativo vitalizio. Era, quindi, nei paesi della Carnia un avvenimento normale

che in particolari ricorrenze le insegne di cavaliere venissero consegnate contemporaneamente ad ex combattenti ed a portatrici, accomunati nel riconoscimento così come lo erano stati nei duri momenti della guerra. Avvenne poi che in questi ultimi tempi insorsero dubbi sulla legittimità dell'estensione e dei relativi provvedimenti anche di natura finanziaria, per cui il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto ritenne di dover respingere puramente e semplicemente le domande ancora da esaminare. Si è creata così una ingiusta disparità di trattamento fra quelle portatrici che hanno potuto presentare tempestivamente la domanda con la documentazione richiesta, e quindi si sono viste riconoscere i benefici previsti dalla legge n. 263, e quelle che, per aver potuto presentare la domanda solo in epoca successiva, anche a causa della ricerca della documentazione, si sono viste recapitare soltanto un formale ed immotivato biglietto di diniego. Si tratta allora — questo è lo scopo che entrambi i disegni di legge si propongono — di sanare questa situazione ingiustamente discriminatrice e si tratta, quindi, oltre che di evitare una pur sempre possibile revoca dei benefici già concessi e goduti, di rendere giustizia a tutte quelle donne che effettivamente hanno svolto un servizio in favore delle truppe combattenti, concedendo anche ad esse la significativa onorificenza di Vittorio Veneto e quel modesto segno di riconoscenza costituito dall'assegno vitalizio, che non è e non deve essere definito o considerato come un puro e semplice indennizzo.

Non credo di dover ripetere qui i riferimenti storici e le testimonianze contenuti nelle relazioni ai disegni di legge, che potrebbero anche apparire sospetti, data la provenienza del relatore, che di uno dei disegni di legge è anche presentatore. Desidero soltanto precisare che è l'Ufficio storico dell'esercito a confermare la reale esistenza di questo reparto di numerose ed umili ausiliarie, di donne giovani ed anziane che dai magazzini militari di fondo valle trasportavano con le loro gerle i viveri, i medicinali, le munizioni destinate ai combattenti dislocati nelle trincee e nei ricoveri dislocati nelle più alte ed impervie zone delle Alpi. L'eroismo,

lo spirito di sacrificio, l'umana solidarietà, il senso del servizio, l'amore di patria di queste donne, che hanno anche pagato con il loro sangue, sono valori che vale la pena di richiamare oggi, non tanto per loro, che tali valori hanno vissuto e mantenuto anche nei momenti successivi di una vita non certo facile, ma anche per noi e soprattutto per le giovani generazioni.

Varrebbe anche la pena di cogliere questa occasione per ricordare come, nei paesi di immediata retrovia, non solo le portatrici ma anche altre persone, soprattutto i giovani non ancora in età di arruolamento, si siano distinti per il servizio reso a favore dell'esercito nell'opera di assistenza e di soccorso, nell'esecuzione di lavori intesi a rendere meno dura la vita del soldato. Poichè il numero di queste persone per legge di natura va sempre più riducendosi, si può ritenere che, anche in difetto di una precisa disposizione di legge, il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto possa consentire di estendere il beneficio anche a costoro.

Passando rapidamente all'esame degli articoli, sostanzialmente identico è il contenuto dell'articolo 1, nell'una e nell'altra versione, che prevede appunto l'estensione del beneficio; propenderei per il testo del disegno di legge n. 414 non parendomi opportuno il limite del « nate entro il 1904 », non perchè non sia giusto prevedere un limite, ma perchè mi pare che in un provvedimento di questa natura sia, come dire, poco elegante.

Quasi identici sono l'articolo 2 del disegno di legge n. 414 e i primi due commi dell'articolo 2 del disegno di legge n. 479. Ritengo opportuni il comma terzo e quarto di quest'ultimo che sono indirizzati a chiarire alcuni dubbi procedurali.

Di natura esclusivamente interpretativa è l'articolo 3 del disegno di legge n. 479; ricordo che in occasione dell'approvazione in questa Commissione della legge 4 novembre 1979, n. 563, si chiarì, proprio per iniziativa e formale richiesta del presidente Segnana, che trattandosi di un provvedimento di adeguamento dell'assegno e della eliminazione della condizione del reddito, nulla doveva ritenersi innovato per quanto alla restante disciplina della legge del 1968, e così anche quanto

alla previsione di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge n. 263, che estendeva il beneficio dell'assegno anche ai combattenti dell'ex esercito austro-ungarico che fossero diventati cittadini italiani per annessione.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 414 e l'articolo 4 del disegno di legge n. 479 prevedono la medesima copertura finanziaria del provvedimento. L'onere è previsto indicativamente, in ragione del numero delle domande ancora da esaminare (gli assegni già concessi non vanno ovviamente qui computati), e trova imputazione per gli esercizi 1979 e 1980 negli stessi capitoli utilizzati per la legge che aumentava l'assegno vitalizio ai cavalieri di Vittorio Veneto.

Analogamente si prevede al terzo comma dell'articolo 4 del disegno di legge n. 479 — anche qui in via interpretativa — la copertura per gli ex austro-ungarici.

Entrambi i disegni di legge prevedono l'immediata entrata in vigore, previsione che si giustifica con l'esigenza di tempestività di un provvedimento che, per quanto ho riferito, si raccomanda proprio per la sua natura e che ogni ulteriore dilazione potrebbe rendere vano.

Mi permetto di raccomandare ai colleghi l'approvazione del provvedimento nel testo che potrà risultare dal confronto dei due disegni di legge. Mi permetto anche di esprimere in questa sede l'auspicio che il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, con la sensibilità che gli è riconosciuta, e gli si deve riconoscere, sappia dare al provvedimento, non appena sarà legge dello Stato, una sollecita attuazione.

P R E S I D E N T E. Comunico che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sui disegni di legge per quanto attiene la copertura finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G H E R B E Z G A B R I E L L A. Ritengo di poter dichiarare che siamo tutti soddisfatti, secondo quanto è stato compiutamente esposto dal relatore, dell'opera di giustizia che si intende compiere, sia pure tardivamente, nei confronti di un numero notevole di donne che hanno dato un

contributo inestimabile sul fronte di combattimento durante la prima guerra mondiale e che non hanno ancora avuto il riconoscimento dei loro meriti. Nello stesso tempo le misure che si intendono prendere eliminano quell'elemento discriminante, su cui lo stesso relatore ha richiamato l'attenzione, determinato sicuramente dal fatto che nei confronti delle portatrici si sono usati due pesi e due misure. In effetti la documentazione e le utili testimonianze richieste dalle leggi vigenti e dal regolamento del Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto hanno limitato la possibilità per molte portatrici di ottenere, come altre colleghe, lo stesso riconoscimento, che ha un valore non solo finanziario ma anche morale.

Infatti, molte portatrici, pur avendo presentato la domanda, hanno ottenuto solo il riconoscimento di cavaliere di Vittorio Veneto e non l'indennizzo. Quindi, ci sono tutti questi aspetti che devono essere superati da una normativa come la presente, che riteniamo molto giusta e pertinente. Il senatore Beorchia, nella sua esposizione, ha rilevato anche l'opportunità che ci siano norme interpretative relativamente ai combattenti ex austro-ungarici, per le ragioni già esposte. Solleciterei in modo particolare a tenere presente questo aspetto e a prenderlo in considerazione, per il fatto che si sono già avute delle interpretazioni diverse, per cui in alcune sedi si è ritenuto che, mancando nella legge un riferimento esplicito agli austro-ungarici, essi non dovessero beneficiare di quanto contenuto nella legge sugli indennizzi. Ecco perchè mi sembra molto opportuno che questo problema venga recepito.

Infine, come è già stato anticipato nella relazione del senatore Beorchia, sarebbe preferibile adottare non l'articolo 1 del disegno di legge n. 479 ma l'articolo 1 del disegno di legge n. 414, così da eliminare il limite relativo all'età delle portatrici. Vorrei far presente che in passato, proprio relativamente alle domande presentate dalle più giovani portatrici della Carnia, sono sorti dei dubbi per quanto concerne l'età delle stesse. Molte domande sono state respinte, anche tenendo conto della giovane età di allora delle stesse. Per questo motivo sarebbe oppor-

tuno evidenziare che anche le più giovani tra esse debbono essere riconosciute portatrici. Addirittura proporrei che, al posto del 1904 si mettesse il 1905, perchè abbiamo avuto delle segnalazioni da parte di alcuni enti locali tra cui il comune di Ravascletto (la zona più interessata della Carnia) di casi di portatrici anche più giovani, addirittura di dodici anni. Quindi esprimo la richiesta specifica di tener presente questo termine nel progetto di legge. Sollecito perciò il relatore, il Governo e i colleghi a tener presente l'opportunità di considerare tutti i casi di quelle donne che, in fondo, hanno contribuito enormemente alla guerra del 1918. Debbo dire inoltre che anche da parte degli enti locali c'è una predisposizione a risolvere questo problema.

L E P R E. Intervengo quale firmatario, assieme alla senatrice Gherbez, del disegno di legge n. 479. La relazione del collega Beorchia dimostra la legittimità di questa richiesta di riconoscimento dei diritti delle portatrici della Carnia, che hanno dato un generoso contributo trasportando sia viveri che materiale in trincea, affrontando grossi rischi assieme agli stessi combattenti. Prima fra tutte Maria Plozner Mentil di Timau di Paluzzo (medaglia d'oro al valor militare) che cadde appunto colpita mentre stava arrivando alla trincea di Palmirolo. Questo riconoscimento viene in un momento in cui speriamo che per lungo tempo la patria possa vivere in pace. È un riconoscimento che va dato per l'apporto di queste donne che vivevano in una piccola zona tipicamente depressa, come quella delle montagne della Carnia confinante con l'Austria, donne che hanno condiviso il sacrificio dell'emigrazione, che in tempo di guerra hanno trovato il coraggio di essere solidali per le esigenze di difesa del nostro territorio, anticipando quello che è stato il generoso contributo di maggiori dimensioni dato dalle donne combattenti e collaboratrici del movimento di resistenza, che dette in questa terra la prima Repubblica dell'Italia libera, quella in cui un tribunale nato dalla Resistenza pronunciò nel settembre del 1944 la prima sentenza con la formula « in nome del popolo italiano ».

Quindi è assurdo che queste donne siano cavalieri di Vittorio Veneto ma non usufruiscano dell'adeguamento dell'assegno, tanto più che questo contributo, oltre ad essere non discriminante, rappresenta anche un motivo di piccola incentivazione economica ai modesti bisogni della loro vita abituata ai sacrifici.

Per questo penso si debba, attraverso questo provvedimento, sanare una situazione discriminatoria.

Per quanto riguarda l'altra parte dei disegni di legge presentati dal senatore Beorchia e dalla senatrice Gherbez e dal sottoscritto ed altri parlamentari, essa serve a smuovere un po' le remore che le varie circolari dei ministeri — dalla circolare Tanassi, che ha fatto la prima falcidia affermando che dal '900 in su non esisterebbero portatrici — hanno creato. E serve, inoltre, per semplificare la documentazione anche per quelle donne che non hanno potuto ottenere l'accoglimento delle domande perchè la documentazione era irrituale. Questa legge quindi si preoccupa di tutelare tutte le persone aventi diritto al riconoscimento. Volevo dire solo questo, raccomandando l'approvazione del provvedimento ed esprimendo una valutazione positiva per la Presidenza che ha chiesto e ottenuto l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento, per dare a queste donne un piccolo riconoscimento che non porta grossi oneri all'erario dello Stato e che per loro, invece, rappresenta una grossa soddisfazione, per il sacrificio fatto in guerra. Queste donne usavano la gerla di montagna come si usa nelle zone alpine, gerla che in molte parti è ancora attuale. Da qui si comprende la carenza dell'intervento pubblico, l'esigenza di qualificare economicamente i giovani che si trovano in zone tipicamente depresse.

Questo riconoscimento serve ad esprimere la gratitudine del Paese e della Repubblica verso il sacrificio da queste donne compiuto in guerra.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Mi sembra che l'articolo 1 del disegno di legge n. 414 sia meno limitativo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 479 poichè non pone limiti. Quindi potremmo prendere a base della discussione (non perchè sia stato presentato prima) il disegno di legge Beorchia.

F E R R A R I, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo ritiene che il chiarimento che viene individuato da queste due proposte di legge sia indispensabile sotto il profilo equitativo, perchè l'applicazione della legge n. 263 aveva generato qualche dubbio. Per quanto riguarda le motivazioni, mi rifaccio a quanto ha detto il relatore. Concordo anche sugli interventi degli altri senatori, in questo associandomi a quanto avevo già detto in sede di discussione in Aula nel momento dell'accettazione come raccomandazione dell'ordine del giorno allora presentato.

Per quanto riguarda il merito, devo fare presente che solo ieri sono pervenute le seguenti due osservazioni dal Ministero della difesa: la prima, secondo la quale dall'articolo 1 dei due disegni di legge dovrebbe essere eliminata la menzione delle zone limitrofe o viciniori, in quanto non è disponibile la documentazione storica atta a suffragare la tesi che il fenomeno delle portatrici abbia interessato anche territori limitrofi a quelli della Carnia; la seconda fa presente che all'articolo 2, primo comma, di entrambi i disegni di legge dovrebbe essere espressamente specificato che le domande devono essere corredate da idonea documentazione, allo scopo di evitare situazioni di dubbio e di rendere più agevole e spedita l'assegnazione delle onorificenze a chi ne abbia diritto.

Ritengo che i dubbi che potrebbero sorgere sulle zone effettivamente interessate, che hanno dato il loro contributo e sono vicine alla Carnia, possano essere risolti accogliendo la seconda osservazione, senza ricorrere alla soppressione suggerita nella prima. Infatti, ritengo che la richiesta di una idonea documentazione tenda ad entrare nel merito di una effettiva partecipazione e quindi sia risolutiva anche per le zone limitrofe o viciniori.

6^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

Per quanto riguarda il limite anagrafico, già indicato nel disegno di legge n. 479 e non nel disegno di legge n. 414, il Governo sarebbe favorevole a che venisse fissato o al 1904 o al 1905, perchè essendo il provvedimento mezzo di estensione dei benefici previsti dalla legge n. 263, la quale contiene il limite oggettivo di riferirsi a coloro che hanno combattuto durante la prima guerra mondiale e la cui data anagrafica non va oltre il 1899, vi sarebbe il pericolo che, per traslazione, anche per le portatrici si applicasse quel limite, che sarebbe peggiorativo; sappiamo infatti, che le portatrici potevano essere anche giovanissime, di 13 o 14 anni.

B E O R C H I A, *relatore alla Commissione*. Vorrei dire che la prima osservazione del Ministero della difesa non mi pare accettabile, in quanto non si può fare riferimento alla Carnia soltanto come zona geograficamente delimitata, quale risulta dai manuali che riportano la suddivisione delle Alpi, ma si deve fare riferimento alla zona della Carnia quale settore di operazioni militari che, a sua volta, era ben delimitato e che sotto quel nome andava dalla zona occidentale dell'alto bellunese a quella orientale dell'alto Isonzo. Anche in quelle zone, infatti, sia pure non con la stessa continuità come sul fronte della Carnia vera e propria, si è avuto il contributo delle portatrici, tant'è che alcune onorificenze sono state già concesse anche nell'alto bellunese e nell'alto Isonzo. Ricordo che dopo il terremoto che nel 1976 ha colpito quelle zone, e dopo che l'esercito costruì alcuni prefabbricati, il commissario straordinario del Governo, onorevole Zamberletti, consegnò le chiavi della prima baracca a Cornappo di Taipana, non quindi in Carnia, ad un'anziana portatrice del posto che si presentò superbamente fiera della onorificenza che a suo tempo le era stata riconosciuta. Questo per dire che la prima osservazione del Ministero della difesa, come ho già detto, non può essere accettata perchè per zone limitrofe o viciniori si intendono quelle del settore bellico.

Riguardo alla seconda osservazione, non vorrei che l'aggiunta si rivelasse preclusiva, e pertanto più che per una « idonea » docu-

mentazione propenderei per una « opportuna » documentazione, sembrandomi preferibile usare una formulazione meno rigida.

Quanto al limite d'età preferirei che non fosse fissato e questo non per affezione al disegno di legge di cui sono proponente: se si riterrà necessario fissarlo propenderei per il 1905 perchè, una volta, le ragazze di montagna, anche a 12, 12 anni e mezzo, erano aduse al lavoro e ad affrontare fatiche e sacrifici.

Non avrei altro da aggiungere se non ripetere che qui non si tratta di riconoscere alle portatrici l'adeguamento dell'assegno di cui già godono, ma si tratta di non correre il rischio della revoca dei benefici concessi e di poter estendere detti benefici anche a coloro che li hanno chiesti ma ancora non li hanno ottenuti pur avendone diritto, proprio perchè nella legge n. 263 non vi era un chiaro riconoscimento ed una esplicita equiparazione delle portatrici della Carnia ai combattenti: se ciò è stato fatto, è stato lodevole, ma senza una normativa che lo disciplinasse. Vi è quindi l'esigenza di una norma che stabilisca una equiparazione di tal genere a tutti gli effetti, da quello dell'onorificenza a quello dell'assegno.

P R E S I D E N T E. Propongo che a base della discussione venga preso il testo del disegno di legge n. 414. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, e successive modificazioni, sono estesi, con effetto dal 1° gennaio 1979, alle portatrici della Carnia e delle zone limitrofe che, durante la prima guerra mondiale, abbiano prestato servizio in favore delle truppe operanti in zona di combattimento.

Per quanto attiene il problema della limitazione territoriale, il Governo, nonostante la riserva avanzata dal Ministero della difesa, non pone questioni. Questo è almeno quanto mi è sembrato di capire.

6^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

Al fine di estendere i benefici previsti, sarebbe inoltre necessario inserire una modifica di questo tenore: « nate entro il 1905 compreso ».

Se vi è accordo, emendamenti dovrebbero essere formulati in questo senso.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, vorrei un chiarimento dai senatori che meglio conoscono la materia in questione.

Il senatore Beorchia ha tenuto a precisare che non si tratta di una nuova concessione, perchè alcune portatrici hanno già ottenuto il riconoscimento di quanto noi oggi sanzioniamo per tutte. Mi chiedo, in proposito, se la formulazione del disegno di legge non dia adito a qualche equivoco perchè ambedue le proposte stabiliscono che i benefici sono estesi dal 1° gennaio 1979. Sarebbe forse più opportuna una formulazione che valesse da interpretazione autentica: forse potrebbe essere sufficiente aggiungere un comma in cui si dica che i benefici rimangono validi.

Vi è poi un'altra osservazione che desidero fare.

Il testo del disegno di legge n. 479 identifica l'area nella quale si svolgeva il servizio con il fronte, e il disegno di legge n. 414 con la zona di combattimento. Se si vuole fare una distinzione, a me sembrerebbe opportuna la prima identificazione perchè immagino che il servizio sia stato prestato sia in zona di combattimento, sia sul fronte.

P R E S I D E N T E. Per quel che riguarda il problema concernente la zona di combattimento, le parole « zona di combattimento » potrebbero essere sostituite con le altre « zona di operazioni ».

I senatori Gabriella Gherbez e Lepre hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo la parola: « limitrofe », le parole: « , nate entro l'anno 1905 compreso, ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

E approvato.

I senatori Bonazzi e Beorchia hanno presentato un emendamento tendente ad inserire nell'articolo il seguente comma: « Rimangono validi i benefici già precedente-

mente concessi dal Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto a far tempo dalla data di concessione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

I benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, e successive modificazioni, sono estesi, con effetto dal 1° gennaio 1979, alle « portatrici » della Carnia e delle zone limitrofe, nate entro l'anno 1905 compreso, che, durante la prima guerra mondiale, abbiano prestato servizio in favore delle truppe operanti in zona di combattimento.

Rimangono validi i benefici già precedentemente concessi dal Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto a far tempo dalla data di concessione.

E approvato.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente articolo, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263, devono essere presentate al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, tramite il comune di residenza.

Si considerano validamente ripresentate le domande, con le relative documentazioni, sulle quali il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto ha espresso un provvisorio giudizio di non accoglimento.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « Le domande », le altre: « , corredate da opportuna documentazione, ».

L E P R E. Il problema della opportuna documentazione va chiarito perchè uno dei motivi che ha portato alla reiezione di do-

6ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

mande è stato quello di non avere documenti originari dell'epoca — si parla di 50-60 anni fa — che sono impossibili da reperire. Dovremmo, pertanto, stabilire che, in difetto di documentazione originaria, vale come titolo o una certificazione del sindaco oppure un atto di notorietà reso da gente del tempo attestante lo svolgimento del servizio. Altrimenti, essendo impossibile la documentazione originaria, questo disegno di legge verrebbe bloccato e sorgerebbe il problema che attualmente esiste per il riconoscimento dei partigiani a proposito della riapertura dei termini. Infatti sono stati ammessi soltanto i militanti del nono *corpus* che erano in possesso della documentazione originaria, mentre agli altri, nonostante ampie certificazioni e documenti pur validi a fornire la prova dell'effettiva qualifica di partigiano, per mancanza di documentazione originaria è stata preclusa l'ammissione. Pertanto, a mio avviso, è necessario stabilire — è la nostra preoccupazione e credo anche del senatore Beorchia — il tipo di documentazione occorrente e, in difetto di documentazione originaria, richiedere che vi sia almeno un atto di notorietà fatto da gente dell'epoca.

PRESIDENTE. Il Governo suggerirebbe — e potrebbe essere una soluzione — di inserire nel disegno di legge n. 414 l'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 479 che dice: « Nei casi in cui, al fine di rendere più esplicitamente documentata la domanda di cui al primo comma del presente articolo, si richiedessero testimonianze di sopravvissuti, esse possono venire rese da due testimoni oculari del tempo avanti il sindaco o un suo delegato ».

BEORCHIA, relatore alla Commissione. È la proposta che desidero fare anch'io. Prego pertanto il Governo di ritirare il suo emendamento e di consentire che sia sostituito dal quarto comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 479.

Nella relazione mi pare di aver detto che concordavo sul fatto d'inserire nel testo che avremmo licenziato gli ultimi due commi dell'articolo 2 del citato disegno di legge, in quanto idonei a superare le difficoltà sia in-

terpretative sia procedurali e, quindi, anche il problema che riguarda la documentazione delle domande.

GHERBEZ GABRIELLA. Consideravo anch'io fare la stessa proposta e, se non vi sono obiezioni, ritengo che forse varrebbe la pena sostituire l'articolo 2 del disegno di legge n. 414 con l'articolo 2 del disegno di legge n. 479, al fine di meglio collegare la prima parte con la seconda, in quanto l'articolo 2 del disegno di legge n. 479 è già coordinato per forza di cose ed in fondo rispecchia anche la preoccupazione espressa dal Governo.

PRESIDENTE. Il Governo m'informa che accetta, come è stato proposto, l'inserimento degli ultimi due commi dell'articolo 2 del disegno di legge n. 479, però mantiene il suo precedente emendamento. A me sembra, se la Commissione concorda, che potremmo accettare sia l'emendamento del Governo, sia l'inserimento degli ultimi due commi dell'articolo 2 del disegno di legge n. 479, quali commi terzo e quarto dell'articolo 2 del disegno di legge che abbiamo preso a base dell'esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « Le domande », le altre: « , corredate da opportuna documentazione, ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Beorchia e Bonazzi tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 2, i seguenti due commi, corrispondenti al terzo e al quarto comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 479:

« Alle stesse vanno aggiunte, qualora mancanti, le firme autenticate del segretario comunale o di altro impiegato comunale incaricato dal sindaco del comune di appartenenza, in base al secondo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263.

Nei casi in cui, al fine di rendere più esplicitamente documentata la domanda di

6^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

cui al primo comma del presente articolo, si richiedessero testimonianze di sopravvissuti, esse possono venire rese da due testimoni oculari del tempo avanti il sindaco o un suo delegato ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

La senatrice Gherbez ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo, corrispondente all'articolo 3 del disegno di legge n. 479:

Art. 2-bis.

I benefici previsti dalla legge 4 novembre 1979, n. 563, sono estesi anche ai combattenti della guerra 1914-1918 nelle forze armate dell'Esercito austro-ungarico, divenuti per annessione cittadini italiani.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo tale proposta superflua, in quanto la legge n. 263 già prevede che i benefici siano estesi non soltanto ai cittadini italiani che hanno combattuto ma anche ai combattenti incorporati nell'esercito austro-ungarico divenuti poi per annessione cittadini italiani. Mi sembra quindi un pleonasma in quanto tutto ciò è già contenuto nella legge attuale.

GHERBEZ GABRIELLA. In certe sedi non si sono ritenute sufficientemente valide e chiare le disposizioni dell'ultima legge, pertanto da più parti, anche da enti locali, si chiede che almeno in questa legge vi sia un chiarimento in proposito.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella legge n. 263 ciò è stato chiaramente espresso.

GHERBEZ GABRIELLA. D'accordo per la legge n. 263, però in questo articolo si parla anche degli indennizzi che sono stabiliti con la legge n. 563.

PRESIDENTE. Potremmo dire: « Come previsto dalla legge n. 263, i benefici spettano anche ai combattenti ex austro-ungarici... ». Così non esisterebbero perplessità.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora andrebbe detto nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Se però la dichiarazione del Governo è esplicita, non è sufficiente anche ai fini interpretativi? Il Governo in sostanza afferma che gli ex austro-ungarici sono compresi in base alla legge n. 263.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Nella relazione ho parlato della natura interpretativa dell'articolo 3 del disegno di legge n. 479. Debbo ripetere che quando approvammo la legge n. 563 vi furono assicurazioni da parte del Governo. Mi pare che una interpretazione diversa non sia legittima perchè la legge n. 563 (aumento dell'assegno vitalizio e soppressione del limite del reddito) si richiama alla norma preesistente: « l'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 dell'Esercito austro-ungarico... ». Pertanto, quando c'è un richiamo di questo tipo gli uffici che danno una interpretazione diversa sbagliano e vanno *contra legem*. Non ho nessuna preoccupazione ad accettare una norma interpretativa che faccia grazia di eventuali dubbi, che in questa materia spesso sono odiosi; però mi parrebbe del tutto superflua.

PRESIDENTE. Mi sembra che ci sia un impegno del Governo molto chiaro, anche senza un emendamento formale. Quindi, dopo le assicurazioni che sono state date, se nessun altro domanda di parlare, possiamo procedere nell'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 180 milioni, si provvede mediante ridu-

6^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

zione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Istituzione di nuove università statali ».

All'onere di lire 225 milioni relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce « Censimenti ISTAT generali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso, nel testo modificato, il disegno di legge n. 414 (nel quale risulta unificato il disegno di legge n. 479), con il seguente titolo: « Estensione alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 ».

E approvato.

« **Modifica dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo all'attribuzione dei contributi di sorveglianza governativa, dovuti dai concessionari di pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106** » (379)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo all'attribuzione dei contributi di sorveglianza governativa, dovuti dai concessionari di pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106 ».

Prego il senatore Nepi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

N E P I, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame si riferisce alla normativa che disciplina i contributi di sorveglianza governativa a carico dei concessionari di pubblici servizi di trasporto, normativa che si reggeva sulla legge n. 106 del 1949 la quale fissò i criteri e stabilì le aliquote di questi contributi. In parte questa legge è stata modificata con la legge n. 26 del 1960, in relazione alla entità dei tributi e alle aliquote da versare. Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica n. 771 del 1955, che ristrutturava e decentrava diversi servizi del Ministero dei trasporti e quindi consentiva di riconoscere ai comuni la titolarità di alcune funzioni rispetto alla sorveglianza dei trasporti pubblici dati in concessione, veniva attribuita ai comuni una parte dei contributi versati all'Erario. L'aliquota che veniva riconosciuta ai comuni con l'articolo 67 del decreto 771 era del cinquanta per cento. Quindi il cinquanta per cento restava allo Stato. Successivamente, con la legge del 1968, la 1201, una parte molto ridotta del gettito fu assegnata all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il controllo dei servizi di quei tratti di raccordo ferroviario che collegano la rete ferroviaria dello Stato ad alcuni stabilimenti di aree industriali. Vi sono state poi altre norme in favore delle Regioni a statuto speciale. Anche queste norme si riferiscono sempre all'assegnazione di quote del contributo di sorveglianza governativa per i servizi di trasporto nell'ambito dei rispettivi territori regionali. Di fatto, però, questo disegno di legge si incentra su un obiettivo più preciso e anche più ragionato, sia come normativa che come finalità.

A seguito proprio dell'entrata in vigore dell'ordinamento regionale, con riferimento al decreto che trasferisce alle Regioni alcune funzioni e assegna anche alcune deleghe in riferimento ai servizi di trasporto pubblico, e al decreto 616 del 1977 che disciplina complessivamente la materia dei trasferimenti di funzioni alle Regioni, questo servizio viene ad essere attribuito alle stesse Regioni integrandosi, in parte anche intrecciandosi, con le residue competenze del-

lo Stato, dei comuni e delle province e loro consorzi, già destinatari di questi interventi.

Va detto che con l'assegnazione alle Regioni — e questo è lo scopo principale del disegno di legge — questo provvedimento tende anche a disciplinare un nuovo meccanismo di assegnazione di queste aliquote agli enti locali, che prima erano concessionari di questi servizi per i trasporti pubblici o privati. Per alcuni di questi servizi, infatti, in particolare per quanto riguarda le aziende di trasporto regionalizzate o municipalizzate o provinciali o consortili, non vi è la concessione, come era disciplinata e prevista dalla normativa precedente, ma vi è una sostanziale identificazione con la stessa attività delle amministrazioni comunali e provinciali concedenti.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, il Ministero dei trasporti si è riservato la vigilanza sulla sicurezza degli impianti dei pubblici servizi di trasporto, trasferendo alle Regioni competenze in materia di sorveglianza sulla regolarità e sul funzionamento dell'esercizio di questo servizio. In relazione a questa diversa attribuzione di funzioni si è reso necessario modificare l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

Posso qui precisare che l'articolo 67 del citato decreto indica le quote dei contributi assegnate ai comuni concessionari dei servizi di trasporto pubblico o privato, che sono corrispondenti al 50 per cento, cioè alla metà dell'intero tributo versato all'Erario.

Con la normativa che stiamo esaminando, viene precisato che alle Regioni, in ragione delle funzioni che sono state loro delegate, viene assegnata una aliquota che è tratta dalla residua quota riservata all'Erario. Ciò significa che dalla somma complessiva che lo Stato ricava quale contributo di sorveglianza governativa per i pubblici servizi di trasporto, metà è assegnata con legislazione precedente agli enti locali che erano concessionari — ora non lo sono più in quanto questo potere è stato attribuito alle Regioni — o che sono titolari dei servizi di trasporto e l'altra metà, che rimane in favore dell'Erario, viene ulteriormente suddivisa al 50 per

cento in favore delle Regioni, evidentemente in rapporto ai servizi di trasporto che vengono esercitati in quei territori.

L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame modifica l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 771 e riporta il concetto che ho poc'anzi cercato di spiegare, in base al quale è previsto che la somma complessiva attribuita all'Erario e riferentesi, come abbiamo già detto, ai servizi di sorveglianza sulla costruzione e sul funzionamento degli impianti di trasporto, viene assegnata per metà agli enti concedenti (mentre nell'articolo 67 è stabilito che viene assegnata per metà ai comuni concessionari di tali servizi). Ente concedente è un termine generico in quanto in materia di concessione è competente la Regione, pertanto, l'ente locale concedente non esiste più; tuttavia tale termine viene ripreso in linea generale nel primo comma dell'articolo 1 proprio per precisare che della somma complessiva degli introiti per questa voce, comunque il 50 per cento va destinato a quegli enti, comuni, province, cui fanno capo poi anche gli stessi consorzi.

Il secondo comma dell'articolo 1 precisa, inoltre, che « per la sorveglianza nei confronti dei servizi di trasporto esercitati da enti locali territoriali e loro consorzi » — quest'ultima precisazione lascia qualche dubbio — « la quota dei contributi di attribuzione statale è ripartita a metà con l'ente Regione nella cui circoscrizione viene esercitato il servizio di trasporto ».

Pertanto, di fatto, è sull'altro 50 per cento spettante allo Stato che viene sottratto il 25 per cento e assegnato alle Regioni.

Credo di avere in sintesi chiarito il dispositivo del disegno di legge in esame, il quale tende ad inserire tra i destinatari di quote dei contributi di sorveglianza governativa la Regione, quale titolare di precise funzioni nell'ambito dell'intero territorio regionale, senza eliminare le quote che sono già destinate ai comuni e alle province in quanto gestori dei servizi di trasporto pubblico.

L'articolo 2 prevede un adeguamento del fattore di moltiplicazione previsto dalla legge n. 26 del 1960 ed eleva ulteriormente

6^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

la misura dei contributi rispetto alle aliquote che erano state fissate con la legge numero 106 del 1949. Nel 1960 è stato introdotto un fattore di moltiplicazione del 3,5 per cento. Tale fattore viene aumentato 10 volte, viene cioè moltiplicata per 10 l'aliquota stabilita nel 1949 riguardante il versamento dei contributi all'Erario per la sorveglianza dei servizi di trasporto pubblico anche quando questi sono concessi ai privati.

B O N A Z Z I . Al riguardo sarebbe utile conoscere il parere della 1^a Commissione, e che fosse fornito qualche dato sull'ammontare dell'importo.

N E P I , *relatore alla Commissione*. Ho chiesto in proposito informazioni al Ministero dei trasporti e non mi è stato risposto perchè ciò richiede accertamenti alquanto complessi; mi è stato detto che dovrei averle dalla tabella del Ministero del tesoro. Confesso che, avendo avuto questa mattina un ultimo scambio di opinioni con i funzionari del Ministero dei trasporti, non ho avuto modo di fare questo accertamento. La domanda è legittima ed anch'io mi sono posto lo stesso quesito.

P R E S I D E N T E . Vorrei osservare che forse sarebbe stato opportuno chiedere anche il parere dell'8^a Commissione. Dal mo-

mento, però, che il richiesto parere della 1^a Commissione non è ancora pervenuto, riterrò opportuno rinviare la discussione generale.

B O N A Z Z I . Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo di volere, nel frattempo, procurare i dati, da comunicare alla Commissione, sull'attuale situazione contabile dei contributi in questione e sulla loro ripartizione.

P R E S I D E N T E . Si tratta di dati che oscillano perchè variano in base alle concessioni che vengono date. Dico questo per una certa esperienza professionale. Comunque, se il Governo sarà in grado di fornirli, farà senz'altro cosa gradita alla Commissione.

F E R R A R I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo atto della richiesta.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI